

TI_GERICHTE 31.2020.18 vom 21. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2020.18

FR: TI_GERICHTE 31.2020.18 du 21 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 31.2020.18 del 21 dicembre 2020

Regeste

Responsabilità di un amministratore unico di una SA in liquidazione per contributi sociali non versati. Ammessa negligenza grave dell'amministratore e negata l'esistenza di validi motivi di giustificazione o discolta. Ricorso respinto

Erwägungen

E. 1

CO. Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 82 cpv. 1 v. OAVS, applicabile all'art. 52 cpv. 3 LAVS (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d'insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109). La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento. D'altro canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all'art. 14segg LAVS a motivo dell'insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecoverabilità e, quindi, l'insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L'attestato carenza beni ai sensi dell'art. 115 in relazione con l'art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua

estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS. Quando la cassa subisce un danno a causa dell'insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest'ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019), rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF. In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall'amministrazione del fallimento, in seguito ad un'assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003). Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un'esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d). Nella fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di prescrizione deve essere considerato dapprima il rilascio - in esito a procedure esecutive avviate dalla Cassa nei confronti della FA 1 - degli attestati carenza beni in data 18 luglio 2018 e 4 dicembre 2019. È quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento il 29 aprile 2020 (doc. 1), la Cassa ha ampiamente rispettato il termine ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405). 2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del

E. 4

ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in R DAT II 1995 pp. 369s e in R DAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (R DAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2017 e 2018, oneri che sono stati calcolati sulla base delle distinte salariali fatte pervenire dalla società (cfr. specchio riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/A e 1/B) per complessivi fr. 33'796.35 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla Cassa, segnatamente dai conteggi e dai solleciti inviati alla società, dalle procedure esecutive avviate nei suoi confronti in via di pignoramento (sfociati in attestati carenza beni emessi in data 18 luglio 2018 e 4 dicembre 2019) e dalla procedura fallimentare (cfr. doc. 6 con allegati). I contributi sono nella misura di fr. 23'101.30 riferiti all'anno 2017 (salari notificati per fr. 154'608) e di fr. 10'695.05 all'anno 2018 (salari notificati fr. 71'500) (doc. 1A, 1/B). Con la risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchio dell'evoluzione del debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei contributi (doc. 4-5). Sono pure state prodotte le fatture trimestrali d'acconto e gli estratti conto inviati alla società debitrice. La Cassa ha quindi esaurientemente illustrato la composizione del danno fatto valere. Del resto, dalla documentazione agli atti risulta che la società, per quanto riguarda i contributi dovuti negli anni oggetto della presente procedura, non ha mai reagito né presentato opposizione o qualsivoglia contestazione riguardo alle varie richieste di acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in occasione delle svariate procedure esecutive culminate con il rilascio di attestati carenza beni definitivi e, quindi, con l'apertura del fallimento, ha contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Inoltre, la Cassa ha con pertinenza illustrato che TERZ 2, iscritto a RC come amministratore unico della società e presidente del consiglio di amministrazione precedentemente al qui ricorrente, non si è opposto alla procedura di recupero dei contributi non versati dalla FA 1 nell'anno 2017 per fr. 12'836.35 avviata nei suoi confronti con decisione della Cassa del 29 aprile 2020 (doc. XII). Anche TERZ 1, iscritta a RC come membro del consiglio di amministrazione della società dal 7 giugno al 1. dicembre 2017, ha lasciato crescere in giudicato la decisione di risarcimento avviata nei suoi confronti per il recupero dei contributi non versati dalla FA 1 nell'anno 2017, pure per fr. 12'836.35. Stante quanto precede, per quanto concerne le eventuali censure ricorsuali in merito ai salari posti alla base dei conteggi, le stesse risultano quindi innanzitutto di gran lunga tardive, considerato come contro le precedenti richieste di pagamento e gli atti esecutivi non sia stata sollevata alcuna opposizione. Riassumendo, la definizione del danno scoperto in

relazione agli anni 2017 e 2018 - così come dettagliatamente esposta negli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, e che conclude per uno scoperto di fr. 33'796.35 -appare ineccepibile (doc. 1/a e 1/B; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto riguarda i costi cfr. anche l'art. art. 69 cpv. 1 LAVS). Ai conteggi della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve aderire, a maggior ragione considerando come il ricorrente abbia formulato delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione. La Cassa ha in ogni modo ben comprovato, anche mediante la produzione dei riepiloghi ai doc. 4, 5 e 6, comprendenti la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse contro la società, anche le spese, ove si ricordi come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II-2002 pp. 519s.; STF H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II-1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in attestati carenza beni -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal senso. Inoltre, come detto, dalla documentazione prodotta non sembra che le singole fatture rese dalla Cassa e rimaste parzialmente non pagate, malgrado i regolari solleciti, siano mai state oggetto di alcuna contestazione da parte dell'interessato o della società di cui era amministratore unico. Il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato peraltro pure formalmente riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 18 luglio 2018 e 4 dicembre 2019 ed è di fatto stato riconosciuto in sede di fallimento. In queste circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 33'796.35, importo che va pertanto riconosciuto. Non meritano di essere condivise le censure sollevate dal ricorrente laddove contesta i conteggi della Cassa poiché egli non avrebbe personalmente allestito la distinta salariale del 14 febbraio 2018 e poiché la stessa non risulta da lui firmata. Al riguardo si osserva che, come rettamente ricordato dall'amministrazione, per la giurisprudenza il fatto di non aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari non costituisce un motivo che permetta di non ritenere attendibile la stessa e il relativo conteggio dei contributi. La compilazione e la vidimazione della dichiarazione dei salari è in ogni modo chiaramente un compito di cui era responsabile il ricorrente nella sua veste di organo formale della società (cfr. fra le altre STCA 31.2012.13 del 28 marzo 2013). Né del resto egli, al di là della censura riguardo alla firma, apporta qualche elemento probatorio di rilievo che possa lasciar ipotizzare la non correttezza dei calcoli eseguiti dalla Cassa. Per quanto riguarda inoltre la contestazione riguardo ai contributi per l'anno 2018, laddove il ricorrente rinvia all'email inviato il 27 dicembre 2018 (nel quale contestava la richiesta di acconto per il 2018 basata sui salari del 2017 e faceva rilevare che i dipendenti della società erano stati licenziati con effetto a fine 2017, mentre che a far tempo dal febbraio 2018 era stato assunto _____ quale direttore generale con un salario per il 2018 di fr. 65'529.75; doc. B/1), tale allegazione risulta prima di rilevanza considerato come in effetti per il 2018 l'amministrazione ha preso atto della

diminuzione dei salari fatturando contributi per una cifra complessiva salariale di fr. 71'500, a fronte dei fr. 154'608 del 2017 (doc. 1/A e 1/B; cfr. ancora al consid. 2.9). 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 e p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b). 2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7). 2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l'attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193). D'altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull'esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b) 2.7. Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 1. dicembre 2017 (cfr. consid. 1.1). L'insorgente contesta la sua responsabilità rilevando in sostanza di non essere responsabile per il danno insorto, considerato come egli avesse assunto la carica di amministratore su richiesta di TERZ 2 in relazione alla sua esperienza maturata nel settore in cui operava la società, senza tuttavia doversi occupare della parte amministrativa che avrebbe continuato ad essere seguita da quest'ultimo. In seguito ai primi problemi di fornitura merce sorti a gennaio 2018, egli aveva del resto chiesto un incontro con TERZ 2, il quale l'aveva quindi rassicurato sul fatto che - a parte i problemi con gli stipendi di alcuni dipendenti - fornitori, tasse e oneri sociali, erano stati pagati. Inoltre egli aveva sollecitato più volte la documentazione contabile della società sempre a TERZ 2, ma ne era entrato in possesso unicamente nel mese di aprile, dopo aver minacciato le proprie dimissioni. In aggiunta l'interessato afferma che aveva trovato una ditta italiana interessata a rilevare la FA 1, ma che la trattativa era purtroppo stata interrotta dalla dichiarazione di fallimento della società. Inoltre, da quanto comunicatogli da TERZ 2, da gennaio 2018 la società non avrebbe avuto alcun dipendente. Pertanto l'opponente ritiene che il responsabile del danno patito dalla Cassa sia TERZ 2, ritenuto come egli, nel limitato periodo di carica, non avrebbe invece mai effettuato alcun prelevamento o pagamento dai conti societari e non avrebbe mai sottoscritto alcun documento riguardante la società. Egli non avrebbe in sostanza mai avuto la possibilità di far fronte alle incombenze amministrative della società, tra le quali il pagamento dei contributi, ritenuto come l'amministratore di fatto fosse in realtà TERZ 1, il quale non gli avrebbe messo tempestivamente a disposizione la documentazione necessaria, malgrado le sue richieste. A TERZ 1 andrebbe quindi imputato l'eventuale danno e a lui quindi la Cassa dovrebbe rivolgersi per ottenere il pagamento dei contributi non versati. Ora, quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano

minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003). Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico della società l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell'11 novembre 2003, H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l'amministratore di una società e i membri del Cda devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). In concreto, nella sua veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF 9C-360/2012 del 17 settembre 2012). Pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, TERZ 1 (e/o TERZ 1) fosse in qualche modo sordo alle sue richieste, ciò non è circostanza sufficiente per liberare l'amministratore unico dall'obbligo che la carica assunta comporta.

Del resto, anche ammettendo che l'insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine della riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente comprovati, non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolta in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal settembre 2017 e quindi negli anni successivi. Né è certamente esimente da colpa il fatto che egli avesse più volte sollecitato TERZ 2: anzi, proprio il fatto di essersi fidato delle sue assicurazioni, senza tuttavia effettuare un'accurata verifica dell'effettiva situazione debitoria, costituisce una grave negligenza. Vero è piuttosto che il ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione in pratica sin dalla sua entrata in carica, considerato come la Cassa ha dovuto sin dal settembre 2017 sistematicamente diffidare la società e da ottobre 2017 procedere in via di esecuzione forzata (doc. A) - procedure poi sfociate nell'emissione di attestati carenza beni nel luglio 2018 e dicembre 2019 e nell'apertura del fallimento della società nell'ottobre 2018 -, ragione per cui il ricorrente non poteva non essere consapevole della difficile situazione in cui versava la società di cui era amministratore. Stante quanto precede, non soccorre l'insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 2. In effetti, per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STF H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) o, quindi, come adduce il ricorrente, di aver avuto unicamente delle incombenze commerciali, non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolta. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STF H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306). Se ne deve quindi concludere che, ritenuta la posizione di organo formale della società assunta dal ricorrente, l'asserita gestione della società da parte di TERZ 1 non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l'esistenza di una negligenza grave. L'amministratore di una società non può limitarsi a fidarsi delle assicurazioni di terzi senza una verifica diretta della situazione debitoria della società. Del resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, sin dal settembre 2017, non ha in sostanza effettuato versamenti per i contributi paritetici dovuti, e ciò malgrado le diverse diffide e procedure

esecutive avviate nei suoi confronti (vedi gli estratti conto dei contributi paritetici, doc. 5-7). Ritenuta questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da tempo - l'insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull'andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano regolarmente versati, se del caso rivolgendosi direttamente alla Cassa. E questo a maggior ragione considerato come la FA 1 fosse una piccola società, con pochi dipendenti (cfr. doc. 3/A) e che la giurisprudenza nel caso di aziende di modeste dimensioni prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Il ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha invece dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad accumulare debiti. E comunque, nel solco della giurisprudenza, dal momento della sua entrata in carica, considerate le sistematiche diffide (dal settembre 2017) e le procedure esecutive promosse nei confronti della società da ottobre 2017, ritenuto come egli non potesse di conseguenza non essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell'effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico. E questo a maggior ragione considerato come egli adduca di aver sollecitato più volte la documentazione contabile della società, ma di averla ricevuta soltanto nel mese di aprile 2018. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell'ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STF H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del

E. 7

marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STF H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Questo Tribunale deve pertanto concludere che l'insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull'evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STF H 310/02 dell'11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STF H 79/05 del 14 febbraio 2006). L'insorgente non può dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). Il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (cfr. STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Determinante è che le

circostanze addotte dall'insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l'esistenza di una negligenza grave. Sia peraltro ancora osservato che l'insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito nell'esercizio della sua carica di amministratore unico della società, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05 del 7 febbraio 2006). Va qui pure nuovamente ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Di conseguenza - atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere dall'assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla chiesta audizione e di quella di non ben precisati testimoni. Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). Quanto infine ancora all'asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di TERZ 1, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall'insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l'esistenza di una negligenza grave. In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.8. Infine occorre rilevare che l'insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali

circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolta per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l'omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per

il salvataggio dell'azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Non va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide dal settembre 2017 e l'avvio di procedure esecutive dall'ottobre 2017, non ha liquidato completamente i contributi degli anni 2017 e 2018 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel luglio 2018 e nel dicembre 2019 sono stati resi attestati carenza beni definitivi e nel mese di ottobre 2018 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull'arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 33'796.35 (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 5, 6). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta. In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l'insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame. La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari o di altre pendenze (addirittura assumendo un nuovo direttore generale nel febbraio 2018, doc. B/1), la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolta (cfr. in proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TF (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa. In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolta in casu non realizzati. 2.9. Come già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa per contributi scoperti relativi agli anni 2017 e 2018 appare esente da critiche e come tale va ammesso. Deve al proposito essere precisato che il ricorrente è pure responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS maturati prima dell'assunzione della carica di amministratore unico avvenuta il 1. dicembre 2017. In effetti, per la giurisprudenza, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui non faceva ancora parte della società, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde

unicamente per l'aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STF H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). Il nuovo amministratore che prima di assumere la carica non verifica nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali, agisce quindi in modo approssimativo e può quindi essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno. Nel caso concreto, se il ricorrente avesse richiesto il dettaglio relativo al pagamento dei contributi prima di entrare in carica, avrebbe potuto rendersi conto la società non aveva effettuato i dovuti versamenti per il 2017. L'aver omesso tale controllo costituisce una grave negligenza. Quanto poi all'allegazione del ricorrente per cui da quanto comunicato da TERZ 2 da gennaio 2018 non vi sarebbero più stati salariati alle dipendenze della società, va nuovamente rilevato che secondo la giurisprudenza, riguardo in generale al danno, se da un lato spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT II 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). Nel caso che ci occupa, dall'incarto risulta che la Cassa ha fissato i contributi per l'anno 2018 sulla base delle dichiarazioni salariali della società. In effetti, in data 9 febbraio 2018, il ricorrente ha trasmesso la distinta relativa ai salari versati nel mese di gennaio 2018 (doc. 1A), pari a fr. 16'473.30. Inoltre, il 30 ottobre 2018 ha notificato per email il salario versato al neo assunto direttore generale _____ nel periodo gennaio - dicembre 2018, pari a fr. 65'529.75 (doc. B). Sulla base di tali elementi, la quantificazione del danno fatto valere dalla Cassa è sufficientemente comprovato e la contestazione del danno dell'opponente non può essere pertanto accolta (cfr. anche al consid. 2.3). Come già accennato, la Cassa ha peraltro con pertinenza osservato che la decisione della società di assumere per il 2018 un nuovo direttore generale, con un salario non trascurabile, malgrado le note difficoltà di liquidità della società e l'assenza di versamenti a suo favore, appare quantomeno discutibile. 2.10. Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l'insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore unico con firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 33'796.35 per gli anni 2017 e 2018. Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l'intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO). Legittimamente quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dell'amministratore unico della società, avendo peraltro proceduto anche con i coresponsabili (limitatamente all'importo di fr. 12'836.35) TERZ 2 e TERZ 1, i rapporti interni tra i responsabili non essendo in ogni modo di rilievo. 2.11. Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata. In DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.